COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRUZZI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72 (654) 1

PRESIDENTE 1, 2, 3, 4, 5

ESPOSTO 2, 4

MARRAS 5

SPONZIELLO 2, 5

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 4, 5

Votazione segreta:

PRESIDENTE 5

La seduta comincia alle 11,40.

GIANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72 (654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72 ».

Svolgerò io stesso una breve relazione sul disegno di legge oggi in esame.

I colleghi sanno quali sono i precedenti che hanno determinato la presentazione del disegno di legge. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 155 ha dichiarato illegittime alcune parti della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e precisamente: l'articolo 1, i commi primo, secondo e sesto dell'articolo 3, il primo comma dell'articolo 4. La Corte, infatti, ha eccepito che non esiste nella citata legge un meccanismo di rivalutazione dei canoni con riferimento al mutato valore della moneta, mentre sarebbe stato necessario inserire nella legge un tale meccanismo. Nella legge, inoltre, è inserito un criterio di valutazione dei canoni di affitto riferito ai dati catastali, e la Corte ha osservato che la forbice di moltiplicazione su cui è basato tale meccanismo è insufficiente, per la sua quantità, ad assicurare un minimo rispetto del diritto di proprietà tutelato dalla Costituzione. La Corte ha, infine, rilevato che si sarebbe potuto comprendere una compressione del reddito del proprietario anche notevole se si fosse trattato di affittuari lavoratori: ma tale eccessiva compressione si comprende di meno quando si tratta invece di affittuari imprenditori che non lavorano ma fanno lavorare altri.

La sentenza della Corte Costituzionale ha determinato un vuoto legislativo, dal momento che la citata legge n. 11 del 1971 all'articolo 3 presentava una disciplina nuova, sostitutiva di

quella vecchia relativa ai canoni, che quindi veniva automaticamente abrogata.

Si è venuta pertanto a creare la necessità di apprestare un nuovo strumento legislativo che, raccogliendo le osservazioni della Corte, stabilisca nuove norme per il pagamento dei canoni di affitto. Ora, come i colleghi sanno, in un recente comunicato, il Governo ha fatto sapere che in un prossimo Consiglio dei Ministri intende esaminare ed approvare un opportuno disegno di legge in materia, il che però, a causa dell'interruzione estiva, avverrà solo nel prossimo autunno, alla ripresa dei nostri lavori. Occorreva quindi risolvere il problema dei contratti che sarebbero venuti a scadere prima dell'11 novembre, data entro la quale il Parlamento sarà chiamato ad esaminare ed approvare quel disegno di legge che il Governo si è impegnato a predisporre. Molti contratti scadono il 15 agosto, e comunque prima dell'11 novembre, e non si sapeva quale potesse essere il metro di valutazione da adottare per il pagamento dei canoni di affitto, in mancanza di una norma specifica.

Presentando il disegno di legge in esame il Governo ha voluto, appunto, ovviare a queste difficoltà, prorogando all'11 novembre il pagamento a saldo dei canoni fissati nei contratti che scadono prima di questa data; in tal modo viene unificata la data per il pagamento dei canoni di affitto per l'annata agraria 1971-72.

La seduta, sospesa alle 11,45, riprende alle 12.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge.

ESPOSTO. Desidererei rivolgere semplicemente alcune domande in merito al contenuto dell'articolo. Innanzitutto vorrei sapere se il Governo ritenga opportuno inserire il riferimento all'annata agraria 1971-1972 – contenuto nel titolo del provvedimento in esame – anche nel testo dell'articolo; inoltre desidererei che venisse chiarito il significato dell'articolo in rapporto alla posizione di coloro che pagano il canone anticipatamente. A mio avviso, poi, occorrerebbe introdurre nel testo due nuove disposizioni. In primo luogo andrebbe chiarito che il pagamento delle somme dovute costituisce un adempimento contrattuale (mentre ciò non è ancora del tutto ovvio per alcuni magistrati); in secondo luogo riterrei opportuno introdurre la dizione « salve le condizioni di miglior favore ».

SPONZIELLO. Faccio presente ai colleghi che, a norma del regolamento, e secondo quanto comunicato dalla Presidenza della Camera, la nostra Commissione dovrebbe sospendere i suoi lavori (così come del resto le altre Commissioni convocate) essendo in corso la seduta in aula. A nome del mio gruppo, quindi, e, come ripeto, in ottemperanza alla decisione della Presidenza di sconvocazione delle Commissioni, avanzo sia pure *obtorto* la richiesta di sospensione della seduta: nel caso in cui invece la nostra riunione dovesse continuare io, desidero fare delle dichiarazioni sull'argomento in discussione per rendere noto il pensiero della mia parte politica.

PRESIDENTE. Posso assicurarle che il Presidente della Camera, da me interpellato, ha autorizzato il proseguimento dei lavori della nostra Commissione, data l'urgenza del problema in esame. Esprima pure il pensiero del suo gruppo, onorevole Sponziello.

SPONZIELLO. Ribadendo il rammarico per questa violazione della norma regolamentare, rendo noto ai colleghi della Commissione che non siamo favorevoli al testo in esame per varie ragioni: innanzitutto perché, a nostro avviso, esso contribuirebbe a rendere ancora più confusa la situazione attuale; perché non condividiamo, inoltre, il parere del relatore, secondo il quale la sentenza della Corte costituzionale avrebbe creato un vuoto legislativo.

Si può non essere d'accordo, data la naturale diversità di posizioni politiche, sulla vecchia normativa; ma resta il fatto che l'intervento della sentenza n. 155 della Corte costituzionale non ha determinato alcun vuoto legislativo, in quanto rimane valida la contrattazione tra le parti.

Il provvedimento in discussione, a nostro avviso, rappresenta null'altro che un *escamotage* attraverso il quale si cerca di comprimere, una volta di più, gli interessi di determinate categorie: anche se noi non ci battiamo semplicemente per difendere tali interessi, ma perché consci della validità di un principio. Ragioni di natura giuridica, morale e politica ci spingono ad esprimere un parere decisamente contrario.

Quanto alle prime non sto qui a ripetere i concetti fondamentali esposti nella sentenza n. 155 della Corte costituzionale. Sarebbe anche di cattivo gusto porre a raffronto le motivazioni di tale sentenza con le argomentazioni che noi avemmo occasione di esporre quando si discusse la legge sull'affitto dei fondi rustici, meglio nota sotto il nome di « legge De Marzi-Cipolla ». Ma, in effetti, se si esaminano alcune di tali motivazioni, si può agevolmente

riscontrare che la Corte costituzionale ha dato ragione alla nostra parte politica, la quale affermò che la legge in questione, nel testo in cui fu varata, era incostituzionale. Io mi limito a dire, per primo a me stesso, che quando sono in giuoco princìpi costituzionali, è preferibile prestare attenzione agli argomenti che da qualsiasi parte politica vengono proposti contrapponendo ad essi altre argomentazioni giuridiche, piuttosto che porre in modo preclusivo la barriera di una maggioranza numerica.

Quanto ai motivi di ordine morale, vorrei rilevare che, di fatto, con questa « leggina » si tende a comprimere gli interessi di determinate categorie. La Corte costituzionale ha riconosciuto esplicitamente la validità di questa affermazione quando ha definito, nella sua sentenza, il meccanismo previsto dalla legge un esproprio senza indennizzo. Oggi, prorogando l'attuale regime, si tende a colpire ancora l'interesse di queste categorie (le quali, non dimentichiamolo, debbono far fronte ad impegni bancari e a scadenze varie), mentre non si offre nessuna reale garanzia che entro il 10 novembre prossimo si possa trovare una qualsiasi soluzione a questo difficile e complesso problema.

Come si vede, sono io il primo a sottolineare le difficoltà. Ma non comprendo il motivo per cui dovremmo ridurci ad approvare frettolosamente il provvedimento che oggi ci viene sottoposto. Esistono delle organiche proposte di legge, e possiamo quindi prenderle in esame. Se vogliamo elaborare una nuova normativa, possiamo metterci immediatamente al lavoro e, nel giro di qualche seduta, raggiungere questo obiettivo. Ma non limitiamoci ad approvare un provvedimento che da una parte offende i princìpi sanciti dalla Corte costituzionale nella sua recente sentenza, e dall'altra colpisce gli interessi di alcune categorie incolpevoli, così come la Corte stessa ha rilevato!

Veniamo alle ragioni di indole politica. Non voglio assumere il ruolo di profeta sulla durata di questo Governo; però non si può fare a meno di registrare il fatto che già si sono cominciate a verificare le prime incrinature all'interno della maggioranza, che ha scricchiolato in occasione di qualche votazione. Così pure bisogna dare il dovuto rilievo politico a fatti come il recente convegno di Napoli, tra alcuni esponenti di varie correnti del partito di maggioranza.

Non è, infatti, azzardato alla luce di questi recenti avvenimenti di natura politica avanzare la preoccupazione che entro il 10 novembre possano intervenire dei mutamenti nella situazione politica, tali da far sì che il conguaglio dei canoni entro tale data non potrà mai essere effettuato e continuerà invece a vigere un sistema per cui a pagare sarà soltanto una categoria.

Questi sono, sinteticamente, i motivi che giustificano il nostro atteggiamento sul disegno di legge in discussione. Nel concludere, intendo ribadire, signor Presidente – con tutto il rispetto che porto a lei e ai colleghi membri di questa Commissione – la mia riprovazione per il fatto che si è venuti meno ad una precisa norma regolamentare, continuando i lavori anche dopo che era pervenuta la disposizione di aggiornamento per esigenze di lavoro in Assemblea.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Vorrei ora replicare brevemente, nella mia qualità di relatore.

Nella relazione introduttiva avevo semplicemente ricordato i presupposti su cui si fonda questo dibattito, ossia: la recente pronuncia della Corte costituzionale, che ha creato un vuoto legislativo nella materia; l'intenzione espressa dal Governo di provvedere, attraverso un disegno di legge di prossima approvazione che andrà quindi all'esame del Parlamento nel prossimo autunno, ad un'organica regolamentazione della materia; nonché la necessità di unificare la data dei saldi dei canoni all'11 novembre (epoca per la quale si pensa di poter colmare il vuoto legislativo di cui si è parlato).

Successivamente, avevo illustrato il provvedimento in esame, che si propone soltanto di rinviare ad una data unificata la scadenza del pagamento dei canoni, essendovi dei contratti che scadono in epoca anteriore rispetto a quella considerata.

Cercherò ora di rispondere ai quesiti ed alle argomentazioni esposte dai colleghi che sono intervenuti nella discussione, iniziando dalle osservazioni di carattere generale svolte dall'onorevole Sponziello. Questi sostiene che non si è, in realtà, creato alcun vuoto legislativo, in quanto restano validi i contratti tra le parti. Ora, non posso fare a meno di ricordare al collega Sponziello che il principio di basarsi unicamente sui contratti individuali non si inquadra certo in quel nuovo indirizzo introdotto nel diritto italiano da tutta una serie di disposizioni legislative che miravano ad un intervento dei pubblici poteri nell'ambito dei rapporti contrattuali, al fine di ristabilire una possibile equità. Non sto ad elen-

care le leggi che il Parlamento italiano ha approvato a partire dal 1° aprile 1947 e che avevano l'obiettivo di non lasciare interamente alla libera contrattazione il rapporto di affitto, partendo dal presupposto che chi detiene la terra spesso è in grado di imporre condizioni che l'altra parte non ha la forza di modificare e di mitigare.

Vi è, quindi, una prassi, che, attraverso le norme legislative intervenute dal 1947 ad oggi, è oramai codificata nel diritto italiano; ed essa sanziona l'intervento della legge, *a latere*, al di sopra della contrattazione privata, al fine di garantire un certo grado di equità nei rapporti considerati. La più recente normativa, chiaramente di natura molto diversa dalle leggi precedenti, aveva per così dire sostituito ed assorbito queste ultime, mantenendosi fedele al principio dell'intervento legislativo a carattere equitativo.

Ora, essendo venuto meno l'ultimo strumento normativo, che sostituiva i precedenti, è ovvio che si sia creato un vuoto legislativo, proprio per quanto riguarda la disciplina dell'intervento pubblico nell'ambito di questi rapporti. Mi sembra inutile, quindi, dilungarmi oltre su questo argomento.

L'onorevole Sponziello ha anche espresso il dubbio che il Parlamento riesca a varare una nuova legge entro l'11 novembre. Noi ci auguriamo che questo avvenga, onorevole collega; e, come Commissione, faremo di tutto per agevolare l'*iter* di questo provvedimento.

Non credo di dovermi addentrare nelle valutazioni sulla situazione politica, che ci porterebbero troppo lontano.

Il disegno di legge che stiamo esaminando non pretende di affrontare globalmente la materia; l'onorevole Sponziello ha detto che dovremmo occuparci subito del problema generale ed io personalmente non avrei nulla in contrario a farlo. Ma nell'imminenza della chiusura dei lavori parlamentari per le ferie estive non rimarrebbe, onorevole Sponziello, molto tempo per un'opera così ponderosa, senza contare che nessun disegno di legge in proposito è stato ancora varato dal Consiglio dei Ministri. Per il momento, quindi, accontentiamoci di approvare il provvedimento in esame, che in pratica serve a salvaguardare le varie situazioni fino all'11 novembre, senza nulla pregiudicare di quanto poi vorremmo decidere.

All'onorevole Esposto vorrei dire che non mi sembra necessario specificare in questo provvedimento che sono fatte salve le condizioni di maggior favore, perché questo è un punto della legge che è rimasto pienamente efficace, non essendo stato toccato dalle decisioni della Corte costituzionale.

L'onorevole Esposto ha anche chiesto cosa accadrà nei casi in cui l'affittuario ha già pagato l'affitto. Mi sembra che non vi siano possibilità di dubbio. Un gruppo di affittuari, infatti, ha già pagato derogando alla forbice, come stabilito dall'articolo 23 della legge n. 11 del 1971, e ottenendo dal proprietario ricevuta liberatoria a seguito di una transazione Quegli affittuari che invece non sono riusciti a trovare un accordo con i proprietari e che hanno tentato di pagare secondo le norme della legge n. 11 del 1971 hanno mandato un acconto prima che fossero pubblicate le tabelle e il conguaglio lo manderanno alla chiusura di questa annata agraria. Sono quindi casi ancora aperti che saranno disciplinati dalla nuova legge.

In conclusione, quindi, non dovrebbero verificarsi (con l'approvazione di questo provvedimento) difficoltà di nessuna natura e in ogni caso le mie dichiarazioni, come relatore, potranno servire all'interprete della legge per operare nel senso da noi voluto.

Dò la parola al rappresentante del Governo, pregando la Commissione di voler approvare il disegno di legge in discussione.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Sono perfettamente d'accordo con le osservazioni del relatore e prego a mia volta la Commissione di voler approvare il provvedimento nel testo predisposto dal Governo, sia pure con le modifiche che sono state già preannunciate e che sono da me accettate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che il testo del provvedimento è composto di un solo articolo di cui dò lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le somme dovute alle varie scadenze anche consuetudinarie sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per l'affitto dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

ESPOSTO. Propongo il seguente emendamento:

Far precedere l'attuale testo dalle seguenti parole: « Per l'annata agraria 1971-1972 »

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

L'onorevole Marras ha presentato il seguente articolo aggiuntivo: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* »

MARRAS. Ho proposto questo articolo aggiuntivo per ovvie ragioni di chiarezza, dato il clima d'incertezza che caratterizza la presente situazione.

PRESIDENTE. Come relatore esprimo parere favorevole su questo articolo aggiuntivo; qual è il parere del Governo su di esso?

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo circa l'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho già dato lettura e che diventa, nell'ambito della legge, articolo 2.

(*È approvato*).

SPONZIELLO. Annuncio che il gruppo del Movimento sociale italiano non prenderà parte alla votazione finale.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72 ».

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Balasso, Bardelli, Bignardi, Bonifazi, Bortolani, Bottari, Conte, Ciaffi, Columbu, De Leonardis, Di Marino, Esposto, Fagone, Gerolimetto, Giannini, Gunnella, Macaluso Emanuele, Marras, Martelli, Mirate, Pegoraro, Pisoni, Prearo, Riga Grazia, Sangalli, Schiavon, Scutari, Stella, Strazzi, Traversa, Truzzi, Urso Salvatore, Valori, Vetrone, Zurlo.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO